

Consiglio del 24 maggio 2013

Punto 4 all' ODG Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 4.1.

Trattamento in centrale dei rischi dei debitori ceduti segnalati fra i rischi a revoca



TRATTAMENTO IN CENTRALE DEI RISCHI DEI DEBITORI CEDUTI SEGNALATI FRA I RISCHI A REVOCA

In relazione alla fattispecie dei debitori ceduti segnalati in Centrale Rischi nella categoria dei Rischi a revoca (crediti per cassa) con accordato pari a zero, con evidenza di sconfino pari all'utilizzato, come da orientamento espresso informalmente dalla Divisione Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, in contrasto con l'impostazione adottata dalla maggioranza degli Associati, che invece segnalano accordato pari all'utilizzato, l'Associazione ha incaricato lo Studio Legale Carbonetti di predisporre un parere sulla correttezza dell'orientamento e delle modalità di esercizio e comunicazione della Banca d'Italia.

Il prof. Carbonetti, presa visione della questione delineata dall'Associazione, ha espresso, in prima approssimazione e in estrema sintesi, le seguenti riflessioni:

- l'articolo 53 del TUB (Vigilanza regolamentare) attribuisce a Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni dirette a banche e intermediari finanziari (fra cui anche le normative in tema di monitoraggio e concentrazione rischi) che producano effetti in via diretta su questi soggetti e non su terzi. Potrebbe pertanto porsi un problema di "legittimità" di potere. La normativa CR si inserisce in questo quadro. I soggetti finanziati che hanno un rapporto contrattuale formalizzato con gli intermediari sono destinatari indiretti degli effetti della normativa prevista per la stabilità del sistema finanziario. I debitori ceduti non hanno invece concordato e formalizzato alcun rapporto con gli intermediari (in quanto hanno accettato solo le condizioni previste dal contratto di fornitura), pertanto la normativa di Banca d'Italia non dovrebbe produrre effetti, soprattutto negativi di tale portata, su di essi. Con la segnalazione a sconfino i debitori subiscono un danno e ciò non dovrebbe essere nei poteri di Banca d'Italia.
- Tuttavia, se la Banca d'Italia ritiene di poter legittimamente esercitare tale potere, appare evidente che vada fatto in modo chiaro ed esplicito tramite una modifica della normativa.
- In ogni caso si ritiene che l'esercizio di tale potere dovrebbe essere coerente con la natura dell'operazione (che è comunque fondata su un credito di tipo commerciale e non finanziario) quindi l'impostazione, valida per i contratti bancari, proposta mal si attaglia al tipo di operazione.

Nel frattempo, Banca d'Italia, per il tramite delle sedi locali, ha avviato proprio in questi giorni la distribuzione di una comunicazione destinata alle banche e agli intermediari di riferimento (in allegata per pronto riferimento) in cui esplicita la propria posizione sulle corrette modalità di segnalazione delle operazioni di anticipo per factoring pro soluto e di acquisto a titolo definitivo nel caso di crediti scaduti e non pagati, ossia che gli importi segnalati nell'accordato e nell'accordato operativo inerenti la posizione del debitore ceduto nei rischi a revoca dovranno essere posti pari a zero.